

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
in vigore dal 23 aprile 2015

L'**indennità di mediazione** comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Sono altresì a carico delle parti le eventuali spese vive sostenute dall'Organismo per la gestione della procedura, debitamente documentate.

Spese di avvio della mediazione – da versarsi al momento del deposito della domanda di mediazione e dell'adesione:
€ 48,80, IVA inclusa, per liti di valore fino ad € 250.000,00;
€ 97,60, IVA inclusa, per liti di valore superiore ad € 250.000,00.

Spese di mediazione

Le spese di mediazione sono dovute nel caso in cui al primo incontro si decida di dare effettivo corso alla mediazione. In caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, le parti non sosterranno ulteriori spese oltre a quanto già versato in sede di avvio o adesione al I incontro.

Qualora durante l'incontro di mediazione venga raggiunto l'accordo, è prevista una maggiorazione pari al 10% delle spese di mediazione per ciascuna parte, come da tabella sottostante.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Le spese di mediazione sono dovute **in solido** da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Valore della controversia	Spese* di mediazione per ciascuna parte	Maggiorazione* per ciascuna parte in caso di accordo
fino a € 1.000	€ 52,46	€ 7,93
da € 1.001 a € 5.000	€ 104,92	€ 15,86
da € 5.001 a € 10.000	€ 195,20	€ 29,28
da € 10.001 a € 25.000	€ 292,80	€ 43,92
da € 25.001 a € 50.000	€ 488,00	€ 73,20
da € 50.001 a € 250.000	€ 812,52	€ 122,00
da € 250.001 a € 500.000	€ 1.220,00	€ 244,00
da € 501.001 a € 2.500.000	€ 2.318,00	€ 463,60
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 3.172,00	€ 634,40
oltre € 5.000.000	€ 5.612,00	€ 1.122,40

* Gli importi sono comprensivi di IVA. (Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta).

Il valore della controversia è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile. **Qualora il valore della lite sia indeterminato**, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del Decreto 4 agosto 2014 n. 139 alla mediazione disposta dal giudice (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010) sono applicate le indennità con le riduzioni di cui all'art.16, comma 4, lettera d) del DM 180/2010 e s.m.

In applicazione dell'art. 16, comma 14, del d.m.180/2010, come modificato dal d.m. 145/2011, sono state estese le spese previste per i casi di mediazione obbligatoria anche alle procedure di mediazione volontaria, fermo restando l'applicazione degli eventuali aumenti previsti dall'art.16, comma 4, lettera b).

Gli importi sopra riportati sono calcolati ai sensi dell'art.16, comma 4, lettera d, del d.m.180/2010, come modificato dal d.m. n. 145/2011.